

### Parere legale *pro veritate*

Il quesito circa la possibilità, per i Coordinatori della Sicurezza e dell'esecuzione, già in possesso di attestato di formazione, alla scadenza del quinquennio, di procedere all'aggiornamento del corso attraverso la modalità e-learning, è assai dibattuto, anche se nella prassi la questione sembra superata, considerato la massiccia diffusione dei corsi di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza e della Esecuzione erogati in modalità FAD.

La possibilità dell'erogazione del corso di formazione in modalità e-learning nasce dal dubbio che nell'accordo Stato Regioni viene fatto un elenco esplicativo dei corsi che si possono erogare in tale modalità e tra cui non si menziona il corso per i CSE.

Il quesito solleverebbe (il condizionale è d'obbligo!) due interrogativi di carattere giuridico.

Se da una parte è vero che la disposizione normativa tace riguardo all'ipotesi della formazione a distanza, per i coordinatori, in quanto non espressamente menzionati nell'elenco dell'Accordo Stato Regioni, dall'altra parte, però si è affermato che va dichiarata illegittima la formazione a distanza solo per i corsi per cui è richiesta la prova pratica.

Se, dunque, da una parte è vero che il legislatore non ha espressamente menzionato i corsi per coordinatori tra quelli da svolgere in modalità FAD, è anche vero che la *ratio* della norma non escluderebbe l'erogazione in modalità e-learning dei corsi per cui non è prevista *ex lege* la prova pratica.

La superiore conclusione però non sarebbe completa e, a mio parere, condurrebbe in errore se non si procedesse ad una analisi più dettagliata dell'Accordo Stato Regioni.

Quest'ultimo, rubricato **“Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di**

**lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**”, in verità si riferisce espressamente alla formazione dei lavoratori e alla formazione erogata ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm. Alla luce di quanto appena detto è *ictu oculi* come l'accordo Stato Regioni non disciplinando la formazione dei Coordinatori della Sicurezza non possa prevedere la formazione a distanza per gli stessi.

Andando, dunque ad analizzare la normativa di riferimento – All. XIV d.lgs. 81/08 e ss.mm. *“E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio”*. è evidente come la stessa si limiti a normare sulla formazione per i Coordinatori ed in particolare per i corsi di aggiornamento quinquennale finalizzati a verificare il mantenimento delle competenze acquisite, non facendosi alcun cenno alle modalità di erogazione.

Anche a voler forzare il testo dell'accordo Stato Regioni l'art. 1 che testualmente dispone *“Sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per...”* non è esclusa la possibilità di erogare anche altri tipi di corso in quanto in caso contrario il Legislatore avrebbe scartato un'ipotesi del genere.

E nulla di diverso dispone l'accordo all'allegato I in cui è espressamente normato la modalità di erogazione dei corsi e-learning, tacendo qualsiasi riferimento sui destinatari.

In ragione di tutto quanto sopra espresso anche supportati, dalla lettura del paragrafo della formazione via e-learning della **Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome ACC 25/07/2012, n. 153/CSR** che ammette la formazione a distanza per i corsi di *“aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite”*, pur ribadendo che l'accordo non disciplina la formazione dei Coordinatori della Sicurezza, per analogia si può affermare che i corsi di aggiornamento quinquennale che ha l'obiettivo di verificare il mantenimento delle competenze acquisite, possa valere anche per i Coordinatori della Sicurezza. In caso contrario, lo si ribadisce, il Legislatore lo avrebbe espressamente vietato.

f.to Avv. Salvatore Mezzasalma

